



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

N° 49 DEL 29.12.2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 L.P. 29 DICEMBRE 1966, N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 1966 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 1977, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2020.

L'anno Duemilaventuno, addì Ventinove, del mese di Dicembre, alle ore 20:00, nella Sala Congressi presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	Presente	GABRIELLI PIER ETTORE	Presente
MORESCHINI PAOLO	Presente	PEDERGNANA PIER LUIGI	Presente
PEGLOTTI SIMONE	Presente	BORDATI ALDO	Assente Giustificato
MARTINOLLI GIANPIETRO	Presente	GIONTA DANIEL	Assente Giustificato
MARINI VIVIANA	Presente	DALDOSS IVAN	Assente Giustificato
VENERI AURELIO	Assente Giustificato	BERTI SONIA	Presente
DAPRÀ FEDERICO	Presente	VENERI LUCA	Presente
PENASA ALBERTO	Presente		

Presenti: n. 11

Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta - dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Peio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

DELIBERA N° 49 DEL 29/12/2021

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta al prot.n. 8047 dd. 25.10.2021 e la successiva pervenuta al prot.n. 9304 dd. 15 dicembre 2021 ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie".

Visto l'art. 24 co. 4 L.P. 29.12.2016 n. 19 e l'art. 18 co.3 della L.P. 01.02.2005 n. 1 e ss.mm. gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile al 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nelle norme citate.

Tali disposizioni hanno trovato applicazione "*a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 3 dicembre 2017*" (art. 7 co.11 LP 29.12.2016 n. 19)

Ciò comporta che, giungendo ora a scadenza del primo triennio di applicazione delle norme provinciali precitate, l'adempimento risulta, per quest'anno, obbligatorio per tutti i comuni Trentini

Ambito oggettivo delle partecipazioni considerate: esclusivamente le partecipazioni in società detenute in via diretta o indiretta purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto da parte dell'amministrazione pubblica;

Dato atto che:

- con propria precedente deliberazione n. 50 di data 06 ottobre 2017 che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "*a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017*" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19);
- con propria precedente deliberazione n. 42 di data 28 dicembre 2018 che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017.
- precedente deliberazione n. 64 di data 27 dicembre 2019 che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2018.

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la **revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020.**

Dato atto che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Vista la nota prot. n. 8454 di data 12 novembre 2021 con la quale il Comune di Peio invitava le società partecipate alla compilazione delle schede relative alle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020.

Richiamato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

DELIBERA N° 49 DEL 29/12/2021

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 24 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, disponendo il mantenimento di tutte le partecipazioni come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, confermando quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 di data 6 ottobre 2017:

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa	01533550222	0,54%	Mantenimento	
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,182%	Mantenimento	
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi Scpa	01850960228	3,8155%	Mantenimento	
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0188%	Mantenimento	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0091%	Mantenimento	
Alto Noce S.r.l.	02262370220	33,33%	Mantenimento	
Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	0,01581%	Mantenimento	
Pejo Terme Natura S.r.l.	02029900228	100%	Mantenimento	
Pejo Funivie S.p.A.	00110250222	24,97%	Mantenimento	
Vermigliana S.p.A.	01544360223	15,00%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso società o altri organismi soggetti a controllo anche congiunto da parte dell'Amministrazione comunale di Peio:

Nome partecipata indiretta	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazion	Quota % partecipazione detenuta dalla tramite	Tramite	Esito rilevazione
----------------------------	--	---	---------	-------------------

DELIBERA N° 49 DEL 29/12/2021

	e			
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	0,0011375	12,5	Trentino Digitale S.p.a -	In liquidazione
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	0,00235	12,5	Trentino riscossioni S.p.a. -	In liquidazione
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	0,00197625	12,5	Trentino trasporti S.p.a.	In liquidazione
Riva del Garda Fiere congressi S.p.a	0,000773109	4,89		Mantenimento
Distretto Tecnologico Trentino Società consortile a r.l.	0,000393669	2,49		Mantenimento
Car Sharing Trentino Società Cooperativa	0,002031585	12,85		Mantenimento
Caf Interregionale Dipendenti S.r.l.	0,00000003162	0,0002		Mantenimento
A.P.T. Trento, Bondone Valle dei Laghi soc. cons.R.L.	0,000147033	0,93		Mantenimento
SET Distribuzione S.p.A.	0,00027	0,05	Consorzio Comuni Trentini	Mantenimento
Federazione Trentina Cooperazione s.c.	0,0007506	0,139		Mantenimento
Cassa Rurale Trento BBC s.c.	0,00247212	0,4578		Mantenimento
Pejo Funivie S.p.A.	0,08%	0,08%	Pejo Terme Natura	Mantenimento
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi Scpa	0,65%	0,65%		Mantenimento

Partecipazioni dirette in liquidazione come già deliberato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 50 dd. 6 ottobre 2017:

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Sviluppo economico Pejo	02099460228	100%	In liquidazione	

- Di confermare che la società Sviluppo Economico Pejo Srl è in fase di liquidazione.
- Di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.
- Di dare atto che per la società Vermigliana Spa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 30 aprile 2021, è stato approvato il nuovo statuto in cui si prevede una semplificazione gestionale ed una riduzione degli organi amministrativi e di controllo al fine di una riduzione dei costi di gestione (rev. delle partecipate). Le modifiche principali riguardano quindi la trasformazione da S.p.A. a S.r.l., la riduzione dei membri cda da 7 a 5 con la presenza della componente femminile tra gli amministratori unitamente alla verifica della loro idoneità e competenza.
- Di prendere atto che è stata richiesta alla società Vermigliana Spa un ulteriore adeguamento allo statuto alla legge di settore disciplinante le società a controllo pubblico e che tale adeguamento è in fase di svolgimento.
- Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- Di dare atto che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio Finanziario proceda all'invito alla struttura ministeriale ex art. 15 D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
- Di demandare al Servizio Finanziario l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario al fine di consentire di porre in essere i necessari successivi adempimenti di cui ai precedenti punti del presente provvedimento.

DELIBERA N° 49 DEL 29/12/2021

10. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEVILACQUA dott. RINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Peio, 21/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pretti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **03/01/2022** al giorno **13/01/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino